



SERVIZIO OPERE STRATEGICHE MOBILITÀ INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA - DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO E DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DELLA PASSEGIATA SUL VIALE BUONCAMMINO".



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 1 - Stazione appaltante

Comune di Cagliari – Servizio Opere Strategiche, Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti – p.zza De Gasperi n.2
– 09100 Cagliari.

Dirigente : ing. Daniele Olla

PEC: protocollo generale@comune.cagliari.legalmail.it

Art. 2 - Oggetto

Il presente Capitolato Prestazionale ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica -definitiva ed esecutiva e di assistenza all'ufficio di direzione dei lavori delle opere strutturali nell'ambito dell'intervento *“RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DELLA PASSEGGIATA SUL VIALE BUONCAMMINO”*.

Art. 3 - Descrizione sommaria del Servizio

La tipologia dell'appalto per cui è necessario selezionare l'operatore economico prevede tutti gli adempimenti connessi alla figura di progettista (nel progetto di fattibilità tecnico-economica -definitivo ed esecutivo) e di direttore operativo delle opere strutturali nell'ambito delle *“RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DELLA PASSEGGIATA SUL VIALE BUONCAMMINO”*.

Nello specifico le prestazioni oggetto dell'incarico consistono in:

- **Rilievo** delle opere strutturali (muretto scarpata Via Giussani e scale) presenti nelle aree interessate dall'intervento, finalizzato alla progettazione delle nuove opere strutturali;
- Redazione del **progetto di fattibilità tecnico-economico - definitivo delle opere strutturali**, di cui all'art. 24 del D.Lgs 50/2016, composto dagli elaborati di cui agli artt. 17, 21, 24 e 28 del D.P.R 207/2010 nonché da tutti gli ulteriori altri elaborati che dovessero essere richiesti da ulteriori modifiche normative;
- Redazione del **progetto esecutivo delle opere strutturali**, contenente tutti gli elaborati di cui all'art. 33 del D.P.R. 207/2010, nonché tutti gli ulteriori altri elaborati che dovessero essere richiesti da ulteriori modifiche normative;
- Supporto tecnico all'ufficio di direzione lavori con incarico di **direttore operativo delle opere strutturali** che, a titolo indicativo e non esaustivo, comprendono:
 - svolgimento del ruolo di direttore operativo per le opere strutturali nell'ambito dell'intervento di *“RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DELLA PASSEGGIATA SUL VIALE BUONCAMMINO”*;

- redazione di una o più relazioni tecniche (firmate dal professionista) con indicazione delle proposte in merito alla risoluzione delle eventuali problematiche inerenti le opere strutturali che si dovessero presentare durante il corso dei lavori;
- collaborazione con la direzione dei lavori per quanto attiene la contabilità delle opere strutturali in occasione dell'emissione dei vari SAL.;
- elaborazione di nuove voci e relativi prezzi nel caso di eventuali nuove opere strutturali non previste nell'appalto dei lavori e che si dovessero rendere necessarie durante il corso dei lavori.

Durante lo svolgimento dell'incarico di progettazione, le prestazioni dovranno essere svolte in stretta e continua collaborazione con i progettisti dell'intervento e secondo le disposizioni e direttive generali che questi riterranno opportuno impartire in merito alla progettazione dei lavori. A tal fine il professionista dovrà presentarsi almeno 3 volte a settimana direttamente presso gli uffici del Servizio di Piazza de Gasperi.

Durante lo svolgimento dell'incarico di direttore operativo, il professionista è inoltre tenuto a effettuare obbligatoriamente sopralluoghi in cantiere con le seguenti modalità: minimo 3 (tre) sopralluoghi settimanali in cantiere nel periodo di realizzazione delle opere strutturali e comunque ogni qualvolta sia necessaria la sua presenza coerentemente con l'avanzamento e le caratteristiche delle lavorazioni strutturali svolte.

Durante lo svolgimento dell'incarico di direttore operativo, le prestazioni dovranno essere svolte in stretta e continua collaborazione con la direzione dei lavori e secondo le disposizioni e direttive generali che questa riterrà opportuno impartire in merito all'esecuzione dei lavori.

Durante lo svolgimento dell'incarico e relativamente a ogni fase, il professionista svolgerà l'incarico personalmente, assicurando anche frequenti contatti e riunioni presso gli uffici dell'Amministrazione comunale.

Rimane a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti nelle scale appropriate e nel numero necessario a sviluppare compiutamente il lavoro.

Gli elaborati grafici dovranno essere consegnati all'Amministrazione comunale firmati digitalmente, ma anche in triplice copia cartacea, in supporto informatico formato pdf, nonché in formato editabile.

L'affidatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale per qualunque danno conseguente ad una errata realizzazione di questa parte dell'incarico.

Gli elaborati grafici nei vari livelli di progettazione saranno redatti in conformità alla normativa nazionale e regionale. L'incarico sarà svolto nel rispetto della normativa vigente, per la compilazione dei progetti di opere pubbliche e delle raccomandazioni/indicazioni del RUP e/o progettisti.

In caso di errori od omissioni nella redazione degli elaborati progettuali nelle varie fasi di progettazione, il Committente può richiedere all'affidatario di redigere nuovamente gli elaborati grafici errati o mancanti, senza ulteriori costi ed oneri.

Qualora fosse necessario, su richiesta del RUP e/o dei progettisti, l'affidatario dovrà impegnarsi a ripresentare, senza ulteriori costi ed oneri, gli elaborati grafici con le eventuali modifiche richieste dagli stessi progettisti, dall'Amministrazione comunale e/o dagli Enti interessati al rilascio dei pareri di competenza.

Art.4 - Tempistica di esecuzione

I tempi previsti per l'espletamento del servizio relativo all'incarico di progettazione delle opere strutturali da parte del professionista sono i seguenti:

- Redazione progetto di fattibilità tecnica-economica -definitivo: **40 (quaranta) giorni** naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione di aggiudicazione dell'incarico da parte dell'Amministrazione;
- Redazione progetto esecutivo: **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione al professionista.

I termini indicati per l'espletamento dei servizi indicati sono da intendersi tassativi e indifferibili.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del documento di progetto o nuova stesura anche parziale perché lo stesso non risulta gradito all'Amministrazione, i tempi sopra indicati si dimezzeranno di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta.

L'incarico di direttore operativo per le opere strutturali decorrerà invece dalla data di consegna dei lavori da parte del direttore dei lavori all'impresa che si aggiudicherà l'appalto, e si concluderà con l'ultimazione delle operazioni di collaudo delle opere.

Art. 5 - Importo del Servizio

L'importo totale della prestazione del servizio richiesto, posto a base di gara, è pari a: **€ 9'122.80**, al netto di cassa previdenziale e IVA..

Sulla base dell'importo presunto delle opere strutturali stimato in **€ 124'168.95 iva esclusa** (compresi oneri della sicurezza), è stato valutato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. L'importo del corrispettivo da porre a base di gara è stato calcolato applicando il Decreto Parametri approvato dal Ministero della Giustizia in data 17.06.2016 riguardante "Le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Ai fini della determinazione del corrispettivo è da considerarsi la sotto riportata qualificazione e importo dei lavori:

	Lavorazioni	ID opere (D.M. 17/06/2016)	Grado di complessità	Importo opere da progettare (€)
1	Strutture	S.01	0,7	€ 124.168,95
TOTALE				€ 124.168,95

Dove:

- Per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016; per categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;
- Per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrispondenza del relativo ID opere.

Nello specifico le opere da progettare ricadono nelle seguenti categorie:

Realizzazione viabilità parcheggio: Strutture – S.01

I corrispettivi per le prestazioni e/o servizi di cui al presente articolo sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 e sono riepilogati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO ONORARI E RIMBORSO SPESE
Progetto di fattibilità tecnico – economico - definitivo	€ 4.019,79
Progetto esecutivo	€ 3.067,73
Direttore operativo	€ 1.057,84
Spese e oneri accessori	€ 977,44
TOTALE BASE DI GARA	€ 9.122,80

La determinazione definitiva del compenso al professionista verrà effettuata sulla base dell'articolazione del computo metrico estimativo del progetto, in conformità alla tabella del corrispettivo delle prestazioni allegata alla documentazione di gara.

Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 s.m.i. e l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008 in quanto il contratto ha ad oggetto prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante, pertanto non è redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

L'onorario è stabilito a corpo. Gli importi del corrispettivo si intendono comprensivi del rimborso di tutte le spese connesse all'incarico affidato e in particolare per eventuali campionamenti, materiali, sopralluoghi, pulizia aree, partecipazioni a riunioni e incontri. Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, ecc senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potrà eventualmente servirsi sono a carico del professionista e da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra determinati.

In allegato "A" al presente Capitolato prestazionale è riportato lo schema di parcella relativo alle prestazioni richieste.

Per effetto del presente incarico e per le fasi di progetto di fattibilità tecnico - economico - definitivo e progetto esecutivo ricadono sull'operatore economico tutti gli oneri fino all'approvazione del progetto esecutivo mentre per la fase di direttore operativo ricadono sull'operatore economico tutti gli oneri fino all'approvazione del collaudo dei lavori. A tal riguardo l'Amministrazione comunale potrà richiedere all'operatore economico qualunque modifica o integrazione necessaria (anche su richiesta degli Enti interessati al rilascio di nullaosta- pareri), eventuali correzioni agli elaborati consegnati dal professionista, senza che lo stesso abbia altro da pretendere. Pertanto qualunque modifica, correzione o integrazione richiesta si ritiene remunerata con l'importo offerto dal professionista per la prestazione.

Art. 6 - Acconti e pagamenti

L'onorario di cui all'art. 5 verrà corrisposto all'affidatario, previa presentazione di fattura, con le seguenti modalità:

- Il 50% (cinquanta per cento) dell'importo relativo all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economico-definitivo delle opere strutturali verrà liquidato a seguito dell'accettazione, da parte dell'Amministrazione, degli elaborati, consegnati dal professionista, del progetto di fattibilità tecnico-economico-definitivo delle opere di "Riqualificazione ambientale e paesaggistica della passeggiata sul Viale Buoncammino";
- Il restante 50% (cinquanta per cento) dell'importo relativo all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economico-definitivo delle opere strutturali verrà liquidato a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto di fattibilità tecnico-economico-definitivo delle opere di "Riqualificazione ambientale e paesaggistica della passeggiata sul Viale Buoncammino";
- Il 50% (cinquanta per cento) dell'importo relativo all'incarico di progettazione esecutiva delle opere strutturali verrà liquidato a seguito dell'accettazione, da parte dell'Amministrazione, degli elaborati, consegnati dal professionista, del progetto esecutivo delle opere di "Riqualificazione ambientale e paesaggistica della passeggiata sul Viale Buoncammino";
- Il restante 50% (cinquanta per cento) dell'importo relativo all'incarico di progettazione esecutiva

delle opere strutturali verrà liquidato a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto esecutivo delle opere di "Riqualificazione ambientale e paesaggistica della passeggiata sul Viale Buoncammino";

- Il 100% (cento per cento) dell'importo relativo all'incarico di direttore operativo verrà liquidato a seguito di approvazione del collaudo dell'opera da parte del competente organo dell'Amministrazione.

L'approvazione di ciascuna fase progettuale sarà successiva all'avvenuta verifica con esito positivo e all'eventuale validazione degli elaborati progettuali.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dietro presentazione di fattura previa verifica della regolarità contributiva e verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.

In caso di risoluzione anticipata del contratto il corrispettivo sarà valutato in proporzione al valore della prestazione svolta sulla base dell'importo offerto dall'affidatario.

Nessun compenso o indennizzo di cui al presente articolo spetterà all'affidatario nel caso in cui la prestazione non sia comunque iniziata.

Tutti gli elaborati presentati, anche in formato digitale, costituenti frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'affidatario medesimo.

Spetta all'Amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune di Cagliari e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Art. 7 - Penali - proroghe- sospensioni

I termini indicati per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 4 per la consegna degli elaborati progettuali, sono da intendersi tassativi e indifferibili.

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali o l'espletamento degli altri servizi specificati all'art. 3 del Capitolato Prestazionale venisse ritardata oltre il termine indicato all'art. 4 del Capitolato Prestazionale, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata la penale del 1 ‰ (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10% (dieci) per cento del corrispettivo.

Le scadenze temporali indicate all'art. 4 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'affidatario o a quest'ultimo non imputabili.

L'applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione della relativa somma dai corrispettivi da liquidare al professionista.

E' in facoltà dell'Amministrazione, su formale richiesta motivata e inoltrata del professionista prima che siano scaduti i termini contrattuali previsti all'art. 4, concedere eventuali proroghe dei termini indicati per fatti o avvenimenti non dipendenti dalla volontà del Professionista.

E' ugualmente in facoltà dell'Amministrazione disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, nelle circostanze e nei modi di cui all'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Art. 8 - Soggetti invitati alla selezione

Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di capacità tecnico - organizzativa

a) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi analoghi a quello oggetto del presente incarico.

I requisiti tecnici minimi di cui al punto precedente devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

I servizi di cui alla lett. a) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso certificati di buona e regolare esecuzione del committente per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanziate relative alla prestazione medesima.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, i requisiti dei consorzi stabili di cui all'art. 46 c. 1 lett. f) del Codice possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti delle società consorziate.

L'affidatario del servizio in oggetto non può avvalersi del subappalto, fatto salvo quanto stabilito dall'art.31 c.8, Il periodo, del D.Lgs n.50/2016; riguardo l'avalimento, si applica l'art. 89 D.Lgs n. 50/2016.

Art. 9 Modalità di partecipazione

L'operatore economico, se in possesso dei requisiti di cui all'art.8 (la cui specifica verrà richiesta in sede di successiva RDO), può partecipare alla presente procedura caricando sulla piattaforma il preventivo firmato digitalmente.

Art. 10 - Criterio di affidamento

In fase di successivo affidamento, si procederà direttamente con l'operatore che presenterà il migliore preventivo, il quale dovrà produrre quanto necessario ai fini delle verifiche di carattere generale e speciale relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammessi solo i preventivi presentati attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenuti validi i preventivi presentati in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Art. 11 - Struttura operativa richiesta

Il professionista richiesto per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto è un ingegnere esperto in strutture. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. 50/2016, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale, secondo quanto stabilito dagli art. 45 e 46 del D. Lgs n. 50/2016.

Art. 12 - Oneri a carico del Committente

Il Committente si impegna a trasmettere al professionista affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto dell'incarico.

Il Committente s'impegna, inoltre, a:

- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Enti preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire, su richiesta dell'affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario potrà avvalersi, a proprio carico e spese e sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni;
- nominare un referente tecnico unico, per tutti i rapporti, tra Amministrazioni e il soggetto aggiudicatario, riguardanti l'impostazione e le scelte di fondo della progettazione e la successiva realizzazione delle opere.

Art.13 - Oneri a carico dell'Affidatario

Il professionista affidatario dovrà provvedere a produrre all'Amministrazione comunale tutti gli elaborati firmati digitalmente, ma anche in triplice copia cartacea, in supporto informatico formato pdf, nonché in formato editabile.

Il professionista affidatario dovrà provvedere a produrre all'Amministrazione comunale anche tutti gli elaborati necessari da presentare ai fini delle richieste dei visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni, ecc.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'affidatario si impegna ad apportare tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Amministrazione comunale o dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione delle fasi progettuali e alla validazione delle stesse, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi .

In caso di errori od omissioni nella redazione degli elaborati previsti nelle varie fasi di progetto, il Committente può richiedere all'affidatario di progettare nuovamente i lavori di sua competenza, senza che l'affidatario possa richiedere ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'aggiudicatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla firma del contratto/determina di aggiudicazione.

L'aggiudicatario deve comunicare il proprio domicilio digitale, obbligatorio ai sensi dell'art. 37 della L. 120/2020; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico autorizzando la Stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] indicato come domicilio digitale.

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'affidatario.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla pulizia dell'area e di ogni altro elemento che possa influenzare l'elaborazione della progettazione qualora lo reputi necessario ai fini della realizzazione del progetto o di altre cose che gli competono.

Art. 14 Consenso al trattamento dei dati

Il soggetto affidatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse all'esecuzione del presente incarico.

Art. 15- Obblighi in tema di anticorruzione

In sede di sottoscrizione del contratto l'operatore economico deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'affidatario, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 16- Garanzie e coperture assicurative

L'affidatario dell'appalto dovrà costituire una **garanzia definitiva** ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del Codice. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. L'affidatario è inoltre obbligato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a stipulare una polizza assicurativa per "Responsabilità civile generale professionale" per i rischi derivanti dalla propria attività dalla data di approvazione del progetto esecutivo alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori.

L'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare. L'affidatario solleva il Comune di Cagliari da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse

eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108 del D. lgs. 50/2016, e ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. (clausola **risolutiva espressa**) nei seguenti casi:

- a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa "Antimafia";
- b. sostituzione non autorizzata del professionista aggiudicatario;
- c. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase contrattuale;
- d. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- e. violazione dell'obbligo di riservatezza;
- f. manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Committente;
- h. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- i. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;
- j. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del d. lgs. 50/2016;
- l. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- m. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;
- n. omessa consegna degli elaborati entro il termine essenziale di 10 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti dal presente Capitolato Prestazionale, per ciascun livello progettuale;
- o. reiterate non conformità, con particolare riferimento alle specifiche tecniche per l'esecuzione del servizio definite nel presente Capitolato;

Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al contraente, tramite PEC.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le

transazioni da esso previste siano state eseguite in violazione degli **obblighi di tracciabilità**, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, il Comune di Cagliari sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al **risarcimento dei danni subiti** ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.

Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali crediti del Contraente e di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento della graduatoria o con le altre modalità previste dal D. lgs. 50/2016, con addebito al Contraente dell'eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

Resta ferma la **responsabilità civile e penale** in cui il Contraente può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.

Art. 18 – Facoltà di recesso della Stazione appaltante

È facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile, unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio già avviata, rimborsando all'operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per le prestazioni regolarmente svolte.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione della PEC.

È fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con il Comune di Cagliari

Per quanto attiene alla consegna al Comune di Cagliari da parte del Contraente della documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate all'articolo 17, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.

Art. 19 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

Il subappalto è ammesso unicamente per le attività di cui all'art. 31, comma 8 del Codice, previa dichiarazione resa in sede di gara. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la responsabilità del progettista.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti dovranno essere depositati presso la Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del codice, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato l'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 106 del codice.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 20 - Sicurezza

Per quanto attiene ai **servizi richiesti**, non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto:

- trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale;
- non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative del Committente.

Art. 21 – Patto di integrità

Il Comune di Cagliari adotta la misura preventiva dei patti di integrità, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la Delibera n. 12/2020, attraverso l'applicazione dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche alle procedure relative ai servizi di ingegneria e architettura.

L'operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di integrità allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12/2020.

Art. 22- Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'affidatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

Art. 23 – Codice di comportamento

L'affidatario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Si richiama inoltre l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel protocollo di legalità degli appalti pubblici del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione di G.C. n. 12/2020 e il rispetto delle disposizioni del codice di regolamento dei dipendenti pubblici del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione di G.C. n. 86/2015.

Art. 24 – Riservatezza

L'affidatario si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati o la documentazione e le informazioni a cui può avere accesso nell'ambito dello svolgimento dell'incarico e ad operare secondo le regole di **riservatezza e discrezione** associate alla specificità delle attività da svolgere.

L'affidatario si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

L'affidatario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Cagliari si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

L'affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dal Comune di Cagliari esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'affidatario si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore

e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 25 - Controversie

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 206 del D.lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il Comune di Cagliari e il Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Cagliari. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Daniele Olla